

Articolo 1

Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Mondo Tartufo".

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Cesena, Via Cerchia di S.Egidio c.n. 3000, che costituisce anche la sede dell'ufficio.

L'Assemblea potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, succursali e uffici.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050.

L'Associazione, con deliberazione dell'assemblea degli associati, potrà essere prorogato e anticipatamente sciolto, salvo il diritto di recesso di ciascun socio in caso di proroga. Alla scadenza del periodo di durata, la proroga dell'Associazione potrà avvenire anche tacitamente di anno in anno.

Articolo 4

Scopo

L'Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili non saranno ripartiti, ma reinvestiti per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della stessa Associazione.

Esso si propone, nell'interesse dei soci, di promuovere, progettare, coordinare e svolgere attività di studio, ricerca, documentazione e attuazione di progetti finalizzati alla divulgazione della cultura del tartufo, delle tecniche di assaggio, dell'analisi sensoriale e della micorrizzazione delle piante attraverso sperimentazioni sul territorio.

L'Associazione si prefigge di diventare punto di riferimento per la promozione del tartufo e della valorizzazione di tutte le attività ad esso correlate, in tutto il territorio nazionale ed estero.

Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione:

- condurrà le trattative e curerà lo svolgimento delle procedure necessarie per ottenere dai propri clienti l'affidamento dei servizi consulenziali, scientifici, formativi e promozionali, meglio specificati in seguito;
- definirà e stipulerà, sia con le Pubbliche Amministrazioni, sia con Enti ed organismi privati, le convenzioni e i contratti necessari per l'affidamento degli incarichi.

In particolare l'Associazione, in forza delle specifiche e complementari esperienze e professionalità dei soci, potrà, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, effettuare servizi a favore di Enti Locali ed imprese, quali:

- a) Corsi di formazione per la conoscenza del tartufo sotto il profilo biologico, nutrizionale fisiologico, sensoriale e gastronomico.
- b) Organizzazione di "Panel test" con valutazione analitico-sensoriale delle diverse tipologie di tartufo .
- c) Consulenza finalizzata alla stesura di linee guida per la creazione di marchi di qualità di prodotti alimentari.
- d) Sviluppo, sperimentazione e ricerca nel campo della micorrizzazione e della tartuficoltura e della micropropagazione in vitro.
- e) Consulenza, assistenza ed accompagnamento per la realizzazione e la promozione di progetti di sviluppo e valorizzazione dei prodotti alimentari tipici.
- f) Sviluppo di metodologie di rilevamento ed analisi dei dati finalizzate alla progettazione e realizzazione di banche dati dei prodotti trattati.
- g) Progettazione e implementazione di siti Internet certificabili finalizzati all'informazione e alla divulgazione delle tematiche dei prodotti alimentari trattati.

- h) Progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi legati alla promozione del tartufo in Italia e all'estero.
- i) Servizi promozionali, come organizzazione di convegni, conferenze, congressi, incontri di formazione, fiere e manifestazioni, realizzazioni di prodotti fotografici, audio e video, informatici e multimediali, editoriali e divulgativi legati al tartufo, alle tematiche alimentari e alle attività correlate.
- j) Sviluppo locale nel settore del turismo tramite la creazione di circuiti enogastronomici quali, Strade del Tartufo, Strade dei Vini e dei Sapori, etc.
- k) formazione e ricerca e, in particolare, realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per coloro che operano nel settore alimentare e dello sviluppo del territorio, anche mediante la collaborazione di risorse esterne qualificate.
- l) Pubblicazioni scientifiche e divulgative ed editoria tematica.
- m) Presentazione e coordinamento di progetti per la realizzazione dei precedenti indicati punti.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile e opportuna, ivi compresa l'utilizzazione di sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e/o privati, e di organizzazioni comunitarie e internazionali, alle quali accederà mediante la partecipazione ai Bandi Comunitari, Nazionali e Regionali.

L'Associazione agisce in nome proprio e per conto e nell'interesse dei soci, configurandosi come strumento di promozione e di coordinamento dei soci dai quali ha ricevuto mandato senza rappresentanza.

Per talune specifiche iniziative, l'Associazione potrà tuttavia agire, in base ad apposito mandato con rappresentanza, in nome e per conto degli associati o di alcuni di essi.

Articolo 5

Soci

I soci si distinguono in:

- **FONDATORI** (soci che hanno partecipato all'atto costitutivo);
- **PROMOTORI** (soci che entrano a far parte dell'Associazione entro il 31 dicembre 2007);
- **ORDINARI** (soci che entrano successivamente a far parte dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione).
- **BENEMERITI** (coloro che si sono distinti per attività di ricerca, di studio o di formazione legate alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti trattati dall'Associazione stessa, nonché tutti coloro che svolgeranno attività a favore dell'Associazione, promovendone lo sviluppo e potenziandone l'azione).

Possono essere soci **ORDINARI**:

- i privati cittadini, singoli o soggetti individuali;
- le Amministrazioni Pubbliche;
- gli Enti Pubblici;
- gli Enti di ricerca;
- gli Enti di formazione;
- le Università;
- le Imprese private;
- altre organizzazioni ed istituzioni, i cui fini istituzionali siano connessi agli scopi perseguiti dall'Associazione.

Articolo 6

Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme di questo Statuto, del regolamento interno di cui al successivo art. 22, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7

Ingresso di nuovi soci

Chi intende essere ammesso all'Associazione, dovrà presentare domanda di ammissione, sottoscritta ed accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente Statuto. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, il quale non è tenuto a motivare il mancato accoglimento della stessa.

La delibera Consigliare di accettazione della richiesta, da assumersi con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione, perfeziona l'ingresso nell'Associazione del richiedente, senza necessità di ulteriori atti formali.

L' accoglimento della domanda impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari, e lo impegna altresì all' osservanza del Regolamento Interno di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Articolo 8

Quote Sociali

Ciascun socio, ad esclusione dei soci Benemeriti, è tenuto a sottoscrivere e a corrispondere una quota annua da determinarsi da parte dell'Assemblea entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 9

Diritti e doveri dei soci

Le attività dell'Associazione saranno ripartite prioritariamente tra i soci, i quali potranno ricorrere a terzi per interventi specialistici non direttamente erogabili dai soci medesimi. Il singolo socio potrà proseguire la propria attività in totale autonomia e non è tenuto a chiamare in causa gli altri soci.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.

Ciascuno dei soci potrà recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti la chiusura dell'anno sociale.

Il recesso è consentito purché non comprometta il risultato delle attività finanziate o in corso. In ogni caso, il recedente dovrà preventivamente portare a completo adempimento le obbligazioni assunte (anche in relazione agli eventuali impegni sottoscritti dall'Associazione con soggetti esterni) nei confronti della stessa Associazione, ivi incluso il pagamento dei contributi sino alla chiusura dell'esercizio in corso; saranno altresì a totale carico del recedente tutte le spese necessarie ed occorrenti alla formalizzazione del recesso medesimo.

Articolo 11

Esclusione del socio

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza semplice, nei confronti del socio il quale:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e, comunque, alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) non adempia alle obbligazioni assunte per suo conto dall'Associazione, fatta salva ogni ulteriore azione proponibile nei confronti del medesimo socio inadempiente;

c) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'Associazione.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

La delibera di esclusione deve essere notificata dal Presidente al socio escluso con lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione.

Articolo 12

Responsabilità del socio receduto o escluso

I soci receduti o esclusi sono responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dall'Associazione per loro conto sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte.

Rispondono, inoltre, verso l'Associazione, per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Il socio receduto o escluso o i suoi aventi causa non hanno diritto alla liquidazione delle somme versate all'Associazione a titolo d'iscrizione; le quote di partecipazione si accrescono proporzionalmente alle quote degli altri associati.

Articolo 13

Fondo Sociale

Il Fondo Sociale è costituito:

- a) dai contributi annui versati dai soci nella misura determinata dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto;
- b) da eventuali conferimenti e contributi disposti in favore dell'Associazione e da essa accettati;
- c) dalle entrate derivanti dall'attività svolta dall'Associazione.

L'Assemblea stabilirà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, eventuali integrazioni ed incrementi del Fondo Sociale che dovessero ritenersi necessari.

Articolo 14

Funzioni del Fondo Sociale

Il Fondo Sociale è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione verso i terzi. Qualora il Fondo Sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare il suo reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità e i termini.

Articolo 15

Responsabilità dei soci

Per le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Sociale.

Per le obbligazioni assunte da organi dell'Associazione per conto dei singoli soci, rispondono questi ultimi solidalmente con il Fondo Sociale.

Nell'ipotesi in cui uno dei soci, nell'esecuzione delle attività affidategli, si rendesse inadempiente, determinando quindi irrogazione di penali e/o azioni di responsabilità per danni nei confronti dell'Associazione, con eventuali ripercussioni a danno degli altri soci, esso dovrà sollevarli da tali conseguenze

dannose, provvedendo al rimborso di tutto quanto dagli stessi sostenuto, oltre al pagamento degli interessi commisurati al "Prime Rate" Associazione Bancaria Italiana.

Ciascun socio, in ordine alle attività svolte, risponderà delle obbligazioni derivanti dagli atti, fatti e comportamenti da esso posti in essere per lo svolgimento dell'attività, assumendo al riguardo ogni responsabilità, rischio ed onere di carattere civile, penale, tecnico, economico, finanziario, fiscale e previdenziale, restando tassativamente esclusa ogni responsabilità dell'Associazione al riguardo.

Articolo 16

Esercizio sociale - Bilancio d'esercizio

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio d'esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio d'esercizio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 17

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente
- il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- eventuale Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).

Le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate anche per più mandati.

Articolo 18

L'Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci, ad esclusione dei soci benemeriti.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 19

Convocazione – Validità – Presidenza

L'Assemblea si può riunire presso la sede oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'Assemblea è fatta:

- mediante lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci otto giorni prima all'indirizzo risultante dal Libro dei soci;
- mediante fax o raccomandata a mano inviati o consegnati ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in tale ultimo caso l'invio deve essere effettuato al numero di telefax risultante dal Libro dei soci; in mancanza di tale risultanza la convocazione non potrà essere effettuata mediante fax.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax devono essere conservati dall'Associazione.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo precedente, l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo in cui si terrà l'assemblea.

Ogni socio in regola con la posizione associativa, ha diritto nelle assemblee ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, ad eccezione dei soci benemeriti che non hanno diritto di voto.

Ciascun socio, oltre al proprio voto, può esercitare il voto per una sola delega scritta.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente ed eventualmente dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori dal notaio.

Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il Presidente dell'Assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati della riunione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Consiglieri.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione da parte del suo Presidente, almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogniqualvolta il Presidente ritenga di riunirlo o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da trattare.

I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax, o e-mail con conferma di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza convocazione se sono presenti tutti i Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega per determinate materie a singoli consiglieri.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono destinare propri dipendenti a svolgere attività a favore dell'Associazione.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, oltre ai poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, i seguenti compiti e poteri:

- predisporre il Bilancio d'esercizio;

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- disporre perché l'Associazione agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- predisporre i rendiconti annuali, i preventivi di spesa e riferire all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione;
- determinare la suddivisione delle spese sostenute dall'Associazione;
- determinare i contributi dei soci, provvedere alle esigenze economiche dell'Associazione e autorizzare le eventuali operazioni finanziarie necessarie a procurare all'Associazione i mezzi per il pagamento delle spese;
- erogare le somme occorrenti per gli scopi sociali e riscuotere i contributi dei soci;
- avvalersi dell'opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi sociali;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 21

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. In particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta l'Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, Enti e privati;
- stipula i contratti e le convenzioni, firma la corrispondenza e gli atti dell'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- firma i bilanci consuntivi e preventivi;

- firma i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di riscossione delle spese e in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
- firma tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi sociali.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento a tutti gli effetti.

Articolo 22

Il Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico esprime pareri e valutazioni di tipo scientifico sui programmi di attività dell'Associazione.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da 5 componenti di comprovata competenza nei campi di attività dell'Associazione.

I componenti durano in carica 3 anni e sono riconfermabili per più mandati.

I componenti del comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Regolamento interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto sociale, sarà predisposto un apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione; detto regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Articolo 24

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per una delle cause di cui all'art. 2611 del c.c., il Consiglio di Amministrazione proporrà le modalità di liquidazione all'Assemblea dei Soci, che deciderà a maggioranza assoluta, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e il compenso.

I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo sociale tra i soci partecipanti al Fondo Sociale stesso.

Articolo 25

Risoluzione delle controversie

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.